



COMUNE DI ARAGONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

IL SINDACO

CONSIDERATO che è invalso l'uso di appiccare il fuoco nei campi, alle stoppie del tempo, senza l'adozione delle necessarie cautele a difesa della proprietà altrui; Vista la L.R. n.16 del 06/4/1996 "riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", così come modificata dalla L.R. n.14 del 14/4/2006 ; Visto l'art. 59 del R. Decreto 18.06.1931 n° 773 (T.U.L.P.S.); Visto il vigente Regolamento Comunale per la salvaguardia dell'ambiente boschivo e rurale dai pericoli di incendio causati dai fuochi agricoli; modalità d'impiego di fuochi controllati nelle attività agricole;

AVVISA

Tutti i proprietari, possessori e conduttori di fondi lungo gli stradali o le trazzere ricadenti all'interno del Territorio Comunale hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del **1 Giugno di ogni anno**, di tenere le loro terre sgombre di covoni cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili fino a metri venti dal ciglio stradale, provvedendo di conseguenza alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami che si protendono sullo stesso, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli, ove non sia possibile distruggerli, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a venti metri dal ciglio o dalla scarpata della strada e così mantenerli.

Tale distanza di venti metri dovrà essere raddoppiata lungo le linee ferroviarie e lungo gli stradali dove sono in corso lavori di catramatura.

Che durante il periodo **1 Giugno – 15 Ottobre 2022**, nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923, n° 3267, e in quelli previsti nel piano Regionale di difesa dei boschi e delle aree protette dagli incendi, anche se non sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, è assolutamente vietato:

- accendere fuochi anche per abbruciamento di stoppie, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi e nei terreni cespugliati;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci nei boschi e nei terreni cespugliati;
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati;

L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio, potrà, su richiesta motivata, derogare ai divieti di cui al presente articolo, rilasciando apposita autorizzazione nella quale dovranno essere contenute anche le modalità di esercizio delle attività sopra indicate.

Nei sopraddetti terreni, nel periodo **dall' 1 Giugno al 15 Luglio**, è ammessa l'apertura e la ripulitura dei viali parafuoco, anche con l'ausilio del fuoco, solo se preventivamente autorizzati, per iscritto, dall' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste; è autorizzato anche l'abbruciamento del materiale di risulta derivante dalla realizzazione dei viali parafuoco lontano dalla vegetazione circostante. In ogni caso, l'uso del fuoco deve avvenire, con ogni cautela, **dalle ore 6.00 alle ore 10.00**, ad esclusione delle giornate calde e ventose, ed essendo stato, preventivamente, sentito il Distaccamento Forestale competente.

Della zona e dell'orario di abbruciamento, dovrà darsi, di volta in volta, preventiva comunicazione al Distaccamento Forestale competente per territorio; è fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui e di esercitare la sorveglianza sino a che, ogni rischio di accensione sia scongiurato.

L'Amministrazione Forestale è autorizzata a svolgere, con le limitazioni di cui al presente articolo, nei perimetri e nei territori di loro competenze, le operazioni di cui sopra.

In aree circoscritte e opportunamente attrezzate, è consentito, per finalità connesse all'attività turistica e di ristorazione, l'uso del fuoco, previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente per territorio da parte di chi ne assume la responsabilità.

I proprietari e i conduttori di boschi limitrofi alle ferrovie, alle strade nazionali e provinciali, dovranno creare, in prossimità dei confini, delle pertinenze ferroviarie e stradali, una fascia sgombra da sterpi ed erbe secche, osservando quanto citato sopra;

Dall'1 Giugno al 15 Ottobre è vietato gettare dai veicoli o, comunque, abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque tipo di materiale acceso.

Per l'impiego di fuochi controllati in agricoltura, si applicano i divieti e le prescrizioni di cui all'art. 59 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.

I conducenti di automezzi dotati di marmitta catalitica dovranno evitare le fermate del mezzo a caldo in prossimità di luoghi ove sono presenti accumuli di materiale vegetale secco o di altro materiale soggetto ad infiammarsi che possa determinare l'innesco e lo sviluppo dell'incendio.

I proprietari e i conduttori di terreno, non compresi tra i boschi e le macchie di cui all'art. 1 della Legge Regionale 19/08/1999 n. 13, possono, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, procedere all'abbruciamento di stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie e di altre lavorazioni, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di incolti, anche nel periodo **dall' 1 Giugno / 15 Luglio e dal 15 Settembre / 15 Ottobre**, previa «dichiarazione di responsabilità» da presentare al Distaccamento Forestale competente per il territorio nel quale dovranno effettuarsi gli abbruciamenti. **Le Dichiarazioni di responsabilità dovranno essere presentate al Distaccamento Forestale, competente per territorio**, in duplice copia, in carta semplice, tre giorni prima della data prevista per la loro esecuzione e dovranno contenere l'indicazione precisa del luogo, della superficie e dell'oggetto dell'abbruciamento, delle modalità di esecuzione dello stesso e delle cautele che si intendono adottare, con precisazione del numero degli operatori, che, in ogni caso, non deve essere inferiore a tre, dei mezzi e delle attrezzature che saranno utilizzati per garantire la sicurezza delle operazioni, nonché le generalità complete del responsabile delle operazioni medesime e il periodo indicativo in cui si intendono effettuare. Gli interessati dovranno attenersi, strettamente, a quanto dagli stessi dichiarato e dovranno esibire copia della dichiarazione recante il visto del distaccamento forestale, competente per territorio, su richiesta del personale avente qualifiche di PG. e PS.

I proprietari e i conduttori dei terreni sopra menzionati, dovranno effettuare gli abbruciamenti autorizzati entro l'arco temporale prescritto, preavvisando il Distaccamento Forestale competente, del giorno e dell'ora precisa dell'inizio dell'operazione, in ogni caso, l'uso del fuoco deve avvenire con ogni cautela, dalle ore 06.00 alle ore 10.00, ad esclusione delle giornate calde e ventose ed essendo stato, preventivamente, sentito il Distaccamento Forestale competente. Le operazioni dovranno sospendersi, per iniziativa del responsabile, o per disposizione dell'Autorità Forestale, in caso di mutamento delle condizioni atmosferiche, nel corso della giornata, assicurando la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.

Ferme restando le norme previste dagli artt. 423, 423Bis, 424, 425 e 449 del codice penale e fatte salve le norme vigenti in materia, le violazioni e i divieti di cui sopra, saranno puniti con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle vigenti disposizioni in materia, ivi comprese le aggravanti in caso di danno al soprassuolo.

Aragona, 04 giugno 2022

IL SINDACO
Giuseppe Pendolino